


RICO E CONFINI




LEGENDA


PERIMETRO COMPRENSORIO




LOTTE EDIFICABILI




VIABILITA' COMUNALE ESISTENTE



VIABILITA' PUBBLICA




VIABILITA' SECONDARIA




INDICAZIONE FRAZIONAMENTO LOTTI



PARCHEGGI PUBBLICI



VERDE PUBBLICO



CUBATURA DA REALIZZARE



TIPI ARCHITETTONICI

Ai sensi della Legge Regionale 02.07.1987 n. 36 ed ai fini dell'art. 1 co. n. 6, punto c) della Legge 21.12.2001 n. 443 ("SUPERDIA": " nei piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive....").


INDICAZIONI PLANO-VOLUMETRICHE

Le disposizioni planovolumetriche sono quelle indicate nel grafico n.5 dell'elaborato progettuale, così come meglio specificato dall'art. n.4 delle N.T.A. e, per quanto attiene fili fissi e distacchi, dal grafico n.4.

INDICAZIONI TIPOLOGICHE

La variante al P.d.L. del Consorzio Cardibove - Pereto, nelle Norme Tecniche di Attuazione, contiene dettagliate indicazioni che individuano i possibili schemi tipologici edificatori. In particolare:


- trattandosi di un P.d.L. che interviene su terreni di media pendenza, " l'altezza massima degli edifici è fissata in ml. 6,50, misurata rispetto alla superficie del terreno circostante dopo la sua sistemazione secondo il progetto approvato, fino alla linea di gronda Tale altezza massima dovrà essere rispettata, nel caso di terreni in pendenza, sia a monte che a valle. " (Art. 8 N.T.A.) tale prescrizione consente soluzioni tipologiche di un massimo di due piani abitativi fuori terra, nel caso di terreni in piano, ovvero di un unico piano, oltre al sottotetto ed al seminterrato, nel caso di abitazioni su terreni in pendenza.
- gli edifici dovranno prevedere soluzioni a tetto, come prescrive l'art. 9 delle N.T.A. : " le superfici residenziali dovranno essere obbligatoriamente per almeno 2/3 coperte a tetto ad una o più falde aventi inclinazione massima del 35 % " ;




- il modesto indice fondiario, 0,2584 mc/mq, ed il già avvenuto frazionamento delle aree in lotti di dimensioni limitate, di fatto consentono soluzioni di singole unità abitative (" di superficie non inferiore a mq. 38 " - art. 7 N.T.A.) eventualmente aggregabili tra loro.



unifamiliari



bifamiliari



unifamiliari aggregate

INDICAZIONI FORMALI E COSTRUTTIVE

- sono ammessi abbaini " nella misura di 1/3 del fronte dell'edificio " (Art. 9 N.T.A.);
- i cornicioni dovranno avere un aggetto " massimo di ml. 1,50 dal perimetro esterno dell'edificio " (Art. 9 N.T.A.);
- le superfici non residenziali saranno "interamente coperte a terrazzo o a tetto ma senza abbaini " (Art. 9 N.T.A.);
- sono ammessi porticati, terrazze coperte, verande e logge " fino ad un massimo del 25 % della superficie lorda abitabile " (Art. 10 N.T.A.);
- sono ammessi bow - windows che " non debbono superare 1/3 della lunghezza del fronte, singolarmente e la loro proiezione a terra non deve comunque superare i fili fissi " (Art. 13 N.T.A.);
- le recinzioni dei singoli lotti dovranno essere : " la parte in muratura realizzata in calcestruzzo o con pietra calcarea locale a vista, alta ml. 0,50 circa e la parte in ferro di ml. 1,20 " (Art. 15 N.T.A.);
- i cancelli dei passi carrabili dei singoli lotti " devono essere collocati almeno a ml. 2,00 dal filo del marciapiede per quelli con apertura elettrica e a ml. 2,50 dal filo del marciapiede per quelli ad apertura manuale " (Art. 15 N.T.A.);